LUMSA Università

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

CONVENZIONE

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI, con sede legale in Rieti Largo Bachelet n. 1- Palazzo di Giustizia-, C.F. 80002190579, in persona del Presidente Avv. Luca Conti nato a Montefalco (PG) il 04 Aprile 1964, (di seguito per brevità anche Ordine)

E

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 02635620582, rappresentata dal Rettore nella persona del prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia, l'11 giugno 1957.

per l'anticipo di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,

***

- **Visto** l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- **Visto** l'art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Considerato** che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- **Considerato** che è necessario predisporre modalità attuative della Convenzione quadro sottoscritta il 27 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche che rende effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) e ne consente l'applicazione da parte dell'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, e dell'Ordine;

Tutto quanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

LUMSA Università

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 comma 6 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza, LMG/01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente Convenzione, stipulata in conformità della Convenzione quadro sottoscritta il 27 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, individua altresì i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. La presente Convenzione è conclusa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, con LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta, Dipartimento di Giurisprudenza presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle lauree magistrali, LMG/01).

3. In applicazione della presente Convenzione, potranno essere stipulate tra le parti ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento volte alla predisposizione di progetti formativi generali comprendenti obiettivi e tipologie di attività connesse allo svolgimento del periodo di tirocinio. Tali progetti formativi dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nonché dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie come referente del progetto e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
a) "*legge*": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
b) "*regolamento*": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

c) "*Convenzione quadro*" la Convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
d) "*Ordine*": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rieti;
e) "*tirocinio*": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
f) "*corso di laurea*": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
g) "*Università*": LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta, presso la quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
h) "*CFU*": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che, alla conclusione del quarto anno di corso, risulti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto e che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio presso l'Ordine

1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 può presentare al Consiglio dell'ordine la domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, La domanda deve essere corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3 della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;

b) autocertificazione degli esami sostenuti;

c) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

d) dall'indicazione del tutor accademico, designato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e scelto tra i docenti afferenti al Dipartimento;

e) da un progetto formativo individuale comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;

f) da fotocopia del libretto universitario.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e provvede a trasmettere senza indugio i nominativi degli studenti ammessi al tirocinio al referente dell'Ufficio Stage e Tirocini del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore e per non più di venti ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente si può , ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, convenire l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati iscritti all'Ordine di Rieti che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno Ogni trenta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6.. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, è ridotto da venti a dodici (cfr. convenzione quadro CNF - Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche del 27/0272017).

7. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2e 3, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

10. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tirocinio del

praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

11. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n.247, ed è soggetto al potere disciplinare dei componenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 7

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

LUMSA Università

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Articolo 8

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

Rieti, 05/04/2018

Università LUMSA

Il Rettore Prof. Francesco Bonini

.....

Ordine degli Avvocati di Rieti

Il Presidente Avv. Luca Conti

ORDINE AVVOCATI RIETI

IL PRESIDENTE
(Avv. Luca Conti)

.....